



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 55/11

Lussemburgo, 9 giugno 2011

Sentenza nelle cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P
Comitato «Venezia vuole vivere», Hotel Cipriani Srl, Società Italiana per il
gas SpA (Italgas) / Commissione europea

Gli sgravi degli oneri sociali concessi alle imprese di Venezia e Chioggia costituiscono aiuti illegittimi che devono essere restituiti

Con decisione 25 novembre 1999¹, la Commissione ha dichiarato gli aiuti consistenti in sgravi ed esenzioni dagli oneri sociali, ad eccezione di quelli accordati alle piccole e medie imprese, incompatibili con il mercato comune ed ha ordinato all'Italia di recuperarli.

Secondo i dati forniti dall'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per il periodo compreso tra il 1995 ed il 1997, l'importo medio annuo di tali *sgravi* era pari a 37,7 milioni di euro, ripartiti tra 1 645 imprese. Le *esenzioni* ammontavano a 292 831 euro all'anno, ripartiti tra 165 imprese.

Nel 2000 sono stati proposti cinquantanove ricorsi dinanzi al Tribunale avverso la suddetta decisione. Sull'insieme di tali ricorsi, il Tribunale ne ha dichiarati irricevibili 28, mentre quattro cause sono state designate come cause pilota e le domande sono state dichiarate infondate². Il Comitato «Venezia vuole vivere» nonché le imprese Hotel Cipriani ed Italgas hanno impugnato dinanzi alla Corte la sentenza del Tribunale.

La Corte chiarisce, in via preliminare, che il Tribunale ha correttamente dichiarato che le imprese ricorrenti erano legittimate ad agire, in quanto individualmente interessate dalla decisione a causa della lesione speciale recata alla loro posizione giuridica dall'ordine di recupero degli aiuti. Infatti, i beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi in base ad un regime di aiuti di cui la Commissione ha ordinato il recupero sono, per tale ragione, individualmente interessati³.

La Corte ritiene, nella sua odierna sentenza, che il Tribunale abbia correttamente considerato che l'asserito carattere compensativo dei vantaggi concessi (rispetto alla situazione svantaggiosa delle imprese stabilite a Venezia) non impedisce di qualificarli come «aiuti».

La Corte rileva che il Tribunale - dichiarando che non spetta alle autorità nazionali, in sede di esecuzione di una decisione della Commissione riguardante un regime di aiuti multisetoriale, verificare in ciascun caso individuale la sussistenza dei presupposti che consentono di affermare l'esistenza di un aiuto di Stato⁴ - ha erroneamente interpretato la portata di tale decisione. La decisione ha infatti ingiunto all'Italia di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli «aiuti incompatibili con il mercato comune». L'esecuzione di tale obbligo implica, pertanto, che sia previamente accertato che le agevolazioni concesse possono essere qualificate come aiuti di Stato. Ciononostante, tale errore del Tribunale non può determinare l'annullamento della sua sentenza, dato che la decisione della Commissione risulta sufficientemente motivata per permettere la sua esecuzione da parte delle autorità nazionali.

¹ Decisione 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L150, p.50).

² Sentenza del Tribunale 28 novembre 2008, cause T-254/00 e a. (v. [comunicato stampa](#))

³ Art. 230, quarto comma, CE.

⁴ In particolare qualora l'agevolazione concessa fosse idonea a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi comunitari.

I ricorrenti hanno peraltro addebitato al Tribunale di avere erroneamente dichiarato che la Commissione aveva rispettato gli obblighi procedurali, poiché esse sostengono che questa non aveva tenuto conto del carattere locale delle prestazioni ed aveva esaminato unicamente la posizione individuale delle imprese municipalizzate, senza procedere allo stesso modo per le imprese private in situazioni analoghe.

La Corte richiama, a tale riguardo, la sua giurisprudenza secondo cui la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche generali del regime di aiuti, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione.

Infatti, la Commissione è tenuta solamente ad esaminare se gli aiuti siano idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza e non invece a dimostrare un'incidenza effettiva degli aiuti su detti scambi e un'effettiva distorsione della concorrenza.

Peraltro, il Tribunale ha correttamente dichiarato che l'importo esiguo degli sgravi degli oneri sociali e la circostanza che la maggior parte dei beneficiari esercitasse la propria attività a livello locale non escludevano l'idoneità di tali sgravi ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a determinare una distorsione della concorrenza.

Infine, la Corte conferma che il Tribunale non era tenuto a dichiarare che la Commissione era obbligata a procedere ad un esame di casi individuali o a rivolgersi alle autorità italiane per raccogliere ulteriori informazioni: il Tribunale non ha commesso errori di diritto affermando che la Commissione, in mancanza di informazioni specifiche in merito alle imprese ricorrenti, non aveva l'obbligo di analizzare la situazione individuale delle medesime, al di là di un esame delle caratteristiche generali del regime considerato.

Essa rileva altresì che il Tribunale ha correttamente riconosciuto che l'ordine di recupero di un aiuto illegittimo è la logica conseguenza della declaratoria della sua illegittimità.

Per i motivi sopra indicati, **la Corte respinge le impugnazioni proposte contro la sentenza del Tribunale e conferma l'ordine di recupero degli aiuti illegittimi.**

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582